



Le modifiche al DLgs 81/08 apportate dal Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e la loro ricaduta sulle strutture residenziali socio sanitarie e socioassistenziali.

Il Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.279 del 9-11-2020, ha introdotto da tale data, una modifica al Decreto Legislativo D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

In particolare, l'articolo 17 del nuovo Decreto-legge ha sostituito gli allegati XLVII e XLVIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'analisi qui svolta si sofferma nello specifico sul nuovo allegato XLVII che definisce indicazione sulle misure e livelli di contenimento.

“ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Si
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Si
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Si, in caso di infezione trasmessa per via aerea	Si
Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA ⁽¹⁾ o simile	No	Si, per l'aria in entrata e in uscita	Si, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Si, per bancone e pavimento	Si, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione	Si per bancone, pareti, pavimento e soffitto



		del rischio	
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Si
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Si	Si
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Si	Si, attraverso una zona filtro (airlock) ⁽²⁾
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Si	Si
10. Procedure specifiche di disinfezione	Si	Si	Si
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Si	Si	Si, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Si, sul sito o fuori sito	Si, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Si
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Si

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti”;



Come noto, tali misure sono richiamate da alcune norme contenute nel TITOLO X del DLgs 81/08 riguardante l'esposizione ad agenti biologici, e segnatamente dagli articoli 274, comma 3, 275, comma 1 e 276, comma 1.

Considerato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, rinnovato da ultimo con il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e gli attuali¹ i tassi di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva e di Area Medica per pazienti COVID-19, assume particolare interesse l'articolo 274 del DLgs 81/08 rubricato "Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie".

Tale norma stabilisce che:

- 1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.*
- 2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.*
- 3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell'ALLEGATO XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico.*

A tale riguardo si ricorderà che la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 ha inserito la Sindrome Respiratoria Acuta Grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) nella tabella relativa all'elenco dei virus contenuto dell'allegato III della direttiva 2000/54/CE che ha per oggetto la "protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro".

ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2000/54/CE, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»:

«Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ⁽¹⁾	3	
---	---	--

⁽¹⁾ In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 dovrebbe essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 dovrebbe essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.»

¹ Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020 Monitoraggio Fase 2 Report settimanale Report 26 Sintesi nazionale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati relativi alla settimana 2-8 novembre 2020 (aggiornati al 11 novembre 2020).



La Direttiva in questione è stata recepita nel nostro paese con l'articolo 4 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (GU n.248 del 7-10-2020).

Volgendo ora lo sguardo sulle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali, vale la pena considerare che il Rapporto ISS COVID-19 • n. 4/2020 Rev. 2 recante "Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali" indica, tra l'altro, che "Devono essere identificate in tutte le strutture alcune stanze, in numero adeguato al numero dei residenti, che consentano la quarantena e l'isolamento di casi sospetti, probabili, confermati di COVID-19, in attesa di definizione diagnostica o prima del trasferimento ad altra struttura".

Difficile non riconoscere nei locali di isolamento richiesti dal rapporto ISS il caso previsto dall'art. 274, comma 3 del D.Lgs 81/08.

Dunque, in tali locali di isolamento le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione devono essere scelte tra quelle indicate nell' ALLEGATO XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico.

E qui pare non di poco conto la modifica introdotta nella rubrica del novellato allegato XLVII del D.Lgs 81/08. Non è infatti un mistero che le norme che non impongono, ma si limitano a raccomandare, una misura sono generalmente interpretate nel senso che la stessa misura debba essere considerata facoltativa, e di fatto così è avvenuto, sino ad oggi, anche per le raccomandazioni contenute nel suddetto allegato. Tuttavia, oggi, la rubrica specifica che: *Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.* Una bella differenza.

Vale la pena ricordare che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (fra le pronunce più risalenti, Cass. Pen. 9 gennaio 1984, Gorla), il "contrario" non può essere motivato con considerazioni di mera fattibilità economica o organizzativa, ma solo con considerazioni di fattibilità tecnologica ovvero con considerazioni di tutela della salute, al fine di dare effettiva attuazione al preminente diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost..

Purtroppo, pare difficile, soprattutto in questa fase, che le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (ma anche alcuni ospedali) siano in grado di garantire misure e livelli di contenimento previsti dall'allegato XLVII del D.Lgs 81/08, ma riusciranno almeno a giustificare nel DVR in base agli esiti della valutazione del rischio che tali misure non sono necessarie?